

Notifica ex art. 143 c.p.c.: l'ordinaria diligenza per vincere l'ignoranza circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando

L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica, anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora.

NDR: in tal senso Cass. 31.7.2017 n. 19012; , 4.6.2014 n. 12526 e 18.7.1999 n. 6618.

Tribunale di Roma, sentenza del 17.4.2020, n. 6233

...omissis...

La causa è stata rimessa alla decisione del collegio nella sua interezza, senza alcuna distinzione fra l'incidente per la querela e il merito della controversia principale: non ricorre, dunque, l'ipotesi regolata dall'art. 225, secondo comma, c.p.c. Le due controversie danno luogo, invece, a cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.), per cui il collegio è legittimato a decidere, vuoi ai sensi dell'art. 281- nonies c.p.c. vuoi per economia processuale, anche la causa avente ad oggetto l'opposizione alla sanzione amministrativa.

Come esattamente rilevato dalla convenuta, l'illecito amministrativo oggetto dell'opposizione (mancato deposito, presso il Collegio regionale di garanzia elettorale, della dichiarazione delle spese elettorali e dell'allegato rendiconto relativo ai contributi e ai servizi ricevuti e alle spese sostenute: art. 15, comma, 5 legge n. 515/1993) si perfeziona con lo spirare del termine previsto per il deposito (tre mesi dalla proclamazione per i candidati eletti e tre mesi dall'ultima proclamazione per quelli non eletti: art. 7, commi 6 e 7, l. cit.). Accertata la già avvenuta consumazione dell'illecito, il Collegio regionale notifica al trasgressore una diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni e, in difetto di adempimento alla stessa, irroga la

sanzione (art. 15, comma 8, l. cit.).

La diffida, perciò, costituisce una condizione di punibilità e non, come di fatto sostiene il ricorrente soprattutto nel motivo riguardante la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione, un elemento costitutivo dell'illecito.

Ciò posto, assume valore dirimente di ogni questione proposta con i motivi del ricorso la validità della notifica della diffida.

Il verbale di accertamento del Collegio regionale, contenente anche la diffida ex art. 15, comma 8, l. n. 515/1993, risulta notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 11.7.2016. *omissis*, tuttavia, contesta la correttezza del procedimento notificatorio per varie ragioni: dalle relate non emergono le ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario per attestare l'irreperibilità del destinatario e accertarne la residenza; non è indicato il nominativo del funzionario del comune di Formia al quale fu consegnato il plico; le sole ricerche eseguite sono quelle anagrafiche, che per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità non sono sufficienti; in entrambe le relate l'ufficiale giudiziario non indica l'indirizzo presso il quale si è recato; fra le due notifiche intercorre un arco temporale di oltre tre mesi, che mal si concilia con la contestualità delle attività nelle quali si articola il procedimento disciplinato dall'art. 143 c.p.c.

Il collegio ritiene che, in parte, tali censure siano fondate.

L'art. 148 c.p.c. prevede che nella relata di notifica sia indicata la persona alla quale è consegnata la copia dell'atto e le sue qualità, il luogo della consegna o le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sul destinatario. L'art. 160 c.p.c., poi, sanziona con la nullità della notifica l'inosservanza delle disposizioni sulla persona del consegnatario o l'incertezza assoluta sulla sua persona o sulla data di esecuzione.

Può dunque escludersi che sia rilevante per la correttezza della notificazione la pretesa contestualità delle attività di ricerca del destinatario sul luogo della notificazione, delle ricerche sulla sua residenza attuale, del deposito dell'atto presso la casa comunale nel luogo di ultima residenza. Del pari non assume rilevanza l'identificazione del funzionario comunale al quale l'atto sia stato consegnato, posto che la norma richiede il semplice deposito presso la casa comunale e non la consegna ad un soggetto identificato o identificabile.

Le due relate, però, presentano evidenti aspetti di incompletezza.

Quella del 24.3.2016 è formulata nei seguenti termini "anzi non potuto notificare perché non rinvenuto il nominativo. Da informazioni assunte lo stesso è trasferito".

Quella dell'11.7.2016, eseguita in base alle sole ricerche anagrafiche sul nominativo del destinatario dell'atto, che ne confermavano la residenza in Formia all'indirizzo di Via V. (v. certificato rilasciato in data 18.5.2016 dal Comune di Formia, allegato al verbale-diffida), è così formulata "ai sensi dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale di Formia luogo di ultima residenza conosciuta ivi consegnandone copia a mani dell'impiegato incaricato sig. .. Quanto sopra, essendo risultato infruttuose tutte le ricerche ed informazioni al fine di reperire il destinatario".

È noto che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica, anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora (Cass. 31.7.2017, n. 19012; conf. Cass. 4.6.2014, n. 12526; 18.7.1999, n. 6618).

Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può dunque essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Cass. 28.11.2016, n. 24107), pena la nullità della notificazione (Cass. 3.4.2017, n. 8638; 6.4.2004, n. 6761).

Nel caso di specie, il tenore delle relate - innanzi compiutamente riportate - non lascia dubbi sulla genericità delle indicazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario per attestare nella prima relata l'irreperibilità assoluta (e non puramente relativa) del destinatario all'indirizzo indicato, sulla insufficienza delle ricerche svolte, sulla carenza di indicazioni specifiche delle stesse nella seconda relata. In definitiva, il procedimento di notificazione ex art. 143 c.p.c. non fu correttamente eseguito, per cui la diffida del Collegio regionale non può ritenersi validamente pervenuta a conoscenza del *omissis*.

Non essendo stata notificata al trasgressore la diffida, l'illecito - ancorché già perfezionato - non può essere sanzionato. Pertanto, il provvedimento con il quale il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Roma ha applicato la sanzione al P.L. è illegittimo e va annullato. Le altre ragioni di illegittimità del medesimo provvedimento dedotte dall'opponente restano evidentemente assorbite.

L'accoglimento parziale delle domande proposte e la palese inammissibilità della querela, che ha imposto alla causa uno svolgimento processuale niente affatto necessario, costituisce valido motivo, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. come risultante dopo C. cost. 19 aprile 2018, n. 77, per la compensazione delle spese processuali fra le parti.

PQM

Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione collegiale così provvede: dichiara inammissibile la querela di falso proposta da *omissis* nei confronti del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Roma riguardo le relate di notifica della diffida ex art. 15, comma 8, della legge n. 515/1993 eseguite in data 24.3.2016 e 11.7.2016; annulla il provvedimento datato 10.2.2017, notificatogli il 15.11.2017, con cui il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello di Roma ha irrogato a P.L. la sanzione pecuniaria di € 25.823,00 per la violazione degli artt. 7, commi 6 e 7, e 15, comma 5, della legge n. 515/1993; dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.